



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22040

Torino, 11 luglio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 8 luglio 2022 ore 17,56 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha segnalato il forfait della squadra Canalese per la gara di campionato serie C1 in programma venerdì 8 luglio ore 20,30 a Pieve di Teco contro la soc. Pieve di Teco, forfait comunicato alle ore 8 del 8 luglio 2022;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2022": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che la soc. Canalese ha comunicato la propria rinuncia a disputare l'incontro sopra indicato almeno 12 ore prima;

infligge alla soc. Canalese la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l'incontro in programma venerdì 8 luglio ore 20,30 a Pieve di Teco contro la soc. Pieve di Teco (serie C1), come previsto dal paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2022";

attribuisce alla soc. Pieve di Teco la vittoria con il punteggio 9-0 dell'incontro del 8 luglio 2022 ore 20,30 a Pieve di Teco (serie C1).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino